

aggiornamento gennaio 2022

Guida al piano di accompagnamento alla pensione per il periodo 2021-2024 (art.4 L.92/2012) per i dipendenti del Gruppo Enel Italia

Con l'accordo sottoscritto il 20 maggio 2021 è stato esteso l'ambito di applicazione del piano di accompagnamento alla pensione a tutto il personale del Gruppo Enel Italia, dopo quello del 14 ottobre 2020 che ha riguardato il solo personale della Generazione Italia.

*Di seguito riportiamo alcune FAQ, aggiornate sulla base degli accordi sottoscritti e delle nuove modalità di adesione. La **FLAEI** e il **Patronato INAS** sono a disposizione per accompagnare le Lavoratrici e i Lavoratori dal momento della manifestazione di interesse e successivamente durante il periodo di isopensione, fino alla erogazione della pensione definitiva.*

* * *

Chi può aderire all'accordo per l'accompagnamento alla pensione?

Possono aderire tutti i lavoratori del Gruppo Enel Italia che entro il 31 dicembre 2028 matureranno i requisiti per la liquidazione della pensione INPS di vecchiaia o anticipata (ovvero quella che prima si chiamava pensione di anzianità), comprensive dell'adeguamento della speranza di vita.

Quanto dura il piano di uscite?

Il piano di uscite è previsto nel periodo 2021-2024. Potranno accedere tutti i lavoratori che nell'arco di 4 anni dalla cessazione dal servizio matureranno il requisito per la pensione INPS di vecchiaia o anticipata. Ad esempio, chi matura il diritto a pensione a giugno 2026, potrà andare in isopensione non prima di giugno 2022.

Quanto dura il periodo di "isopensione"?

Al massimo quattro anni e, comunque, cessa al momento in cui si raggiunge il diritto alla pensione INPS. Da quel momento l'INPS riconosce il trattamento di pensione definitivo in base agli anni di contribuzione previdenziale effettiva (compresi i contributi versati dall'ENEL durante il periodo di isopensione).

Come viene calcolata la prestazione?

La prestazione di isopensione è pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Come avviene il pagamento?

Il pagamento del trattamento di isopensione avviene con la stessa procedura di pagamento delle pensioni INPS, ovvero il primo giorno bancabile di ciascun mese e per 13 mensilità.

Quale sarà il trattamento fiscale della prestazione di isopensione?

Come per la pensione INPS, il trattamento di isopensione è soggetto alla tassazione ordinaria.

Come faccio ad aderire al piano di uscite?

Le tempistiche per la presentazione della manifestazione di adesione che sono state previste con l'accordo del 20 maggio 2021 sono le seguenti:

- ✓ il 10 giugno 2021 per coloro la cui prima data utile di uscita si collochi entro dicembre 2021 (maturazione requisiti art.4 entro novembre);
- ✓ il 15 settembre 2021 per coloro che potranno cessare nel primo semestre 2022 (maturazione requisiti art.4 fra dicembre 2021 e maggio 2022);
- ✓ entro il mese di febbraio 2022 per le cessazioni con decorrenza successiva nell'arco del piano.

La manifestazione di adesione al piano di uscite si effettua utilizzando l'applicativo nella intranet aziendale con le modalità riportate nel comunicato al personale del 21 maggio 2021.

L'accoglimento di eventuali adesioni al di fuori delle tempistiche previste è a discrezione dell'Azienda e comunque subordinato al numero massimo dei dipendenti che potranno essere accompagnati alla pensione come definito dagli accordi.

E poi cosa succede?

Una volta raccolte le manifestazioni di interesse, l'elenco dei dipendenti aderenti al piano di uscite viene inviato all'INPS che a sua volta dovrà verificare la presenza dei requisiti per l'accesso al trattamento di isopensione e certificare la posizione di ciascun dipendente elencato (ecocert). Solo dopo la convalida da

parte dell'INPS il lavoratore potrà sottoscrivere l'accordo di risoluzione consensuale anticipata, mentre il rapporto di lavoro cesserà nella data indicata dall'INPS e da quel momento inizierà il periodo di accompagnamento alla pensione.

Che tipo di certificazione rilascerà l'INPS?

La certificazione rilasciata dall'INPS attesterà il diritto all'adesione al piano di uscite, l'importo del trattamento di isopensione e la decorrenza della pensione anticipata o di vecchiaia.

Una volta cessato dal servizio cosa succede?

Enel verserà mensilmente all'INPS una somma corrispondente al trattamento di isopensione ed ai contributi previdenziali. A sua volta l'INPS verserà all'interessato l'importo della prestazione di isopensione, mentre i contributi andranno ad integrare la posizione individuale del lavoratore per far maturare la pensione definitiva. Al termine del periodo di isopensione, all'interessato sarà riconosciuta la pensione definitiva, in base al totale dei contributi versati.

Enel dovrà garantire, attraverso una fideiussione bancaria, il versamento di tutte le somme dovute (isopensione e contributi).

Come viene calcolata la contribuzione previdenziale a carico dell'Enel?

Il calcolo utilizzato per determinare la contribuzione, utile sia per il conseguimento del diritto alla pensione che per la determinazione della sua misura, segue quanto previsto dalle regole in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, ovvero viene calcolata sulla media della retribuzione previdenziale degli ultimi quattro anni.

L'Enel può chiedermi di rimanere al lavoro?

Sì, l'Azienda si è riservata la possibilità, in caso di esigenze tecnico organizzative, di rinviare l'uscita del dipendente, nell'arco della durata del piano, per un periodo, di norma, non superiore a 12 mesi.

Cosa succede se ci sono domande superiori ai numeri previsti dagli accordi?

Si applicano dei criteri di priorità. Laddove gli aderenti dovessero risultare in numero maggiore rispetto ai potenziali di cui agli accordi aziendali attuativi,

verrà assunto come criterio prioritario quello della maggiore prossimità alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

Quali sono le garanzie nel caso di future modifiche legislative?

L'accordo prevede l'impegno a valutare tempestivamente le implicazioni e le possibili azioni a garanzia dei lavoratori in relazione a futuri sviluppi legislativi.

Che tipo di incentivo è previsto per l'uscita?

Verrà riconosciuto un incentivo collegato al numero di mesi del periodo in isopensione, da un minimo di 6 ad un massimo di 9 mensilità:

- ✓ 6 mensilità di retribuzione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici entro 24 mesi dalla cessazione;
- ✓ 7 mensilità di retribuzione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici da 25 mesi fino a 36 mesi dalla cessazione;
- ✓ 8 mensilità di retribuzione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici da 37 mesi fino a 42 mesi dalla cessazione;
- ✓ 9 mensilità di retribuzione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici da 43 mesi fino a 48 mesi dalla cessazione;

Verranno utilizzate, per il calcolo delle mensilità, le norme contrattuali Enel relative alle vecchie mensilità aggiuntive che venivano riconosciute nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con diritto a pensione.

E le somme che oggi sto ricevendo, sul FOPEN o in busta paga, relative agli accordi sullo sconto energia elettrica?

Anche queste somme verranno riconosciute al lavoratore, come previsto dagli impegni a suo tempo assunti dall'Enel, nella misura degli importi ancora da percepire calcolati fino ai 65 anni.

Come percepirò tutte queste somme?

L'importo totale (mensilità di incentivo e le somme relative all'accordo sullo sconto energia elettrica) verrà diviso per il numero di mesi in cui si rimarrà in isopensione e riconosciuto mensilmente al lavoratore, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, fino al termine del periodo di prepensionamento.

Quale sarà il trattamento fiscale degli importi corrisposti dall'Enel?

L'importo corrisposto dall'Enel sarà soggetto a tassazione separata come previsto per il TFR.

Come mi dovrò comportare per l'iscrizione a FISDE ed ARCA?

Durante il periodo di isopensione sarà possibile iscriversi a FISDE ed ARCA come soci straordinari (ovvero come se si fosse pensionati).

Le spese di iscrizione saranno interamente a carico dell'Enel.

Di seguito sono riportate le istruzioni per presentare le domande di iscrizione.

FISDE: accedere al sito web del Fisce (www.fisde.it) e poi entrare in Fisdeweb:

- ✓ selezionare il servizio **spazio posta**
- ✓ cliccare su **nuovo documento** e scegliere la tipologia della modulistica **domanda iscrizione socio straordinario** attraverso il corrispondente menù a tendina
- ✓ da **documento allegato**, inserire il modulo di domanda compilato, sottoscritto e completo di allegati in unico pdf (dimensioni non superiori a 3 MB)
- ✓ completare l'invio cliccando su **inoltra documento**
- ✓ se non è a disposizione un unico file pdf è necessario inserire ciascuno dei file ripetendo l'intera operazione del servizio Spazio Posta.

Solo in caso di impossibilità di accesso a FISDEWEB la domanda di iscrizione potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R a: FISDE - Via Nizza, 152 - 00198 ROMA.

ARCA: accedere al sito web dell'ARCA con le proprie credenziali e tra le varie opzioni previste caricare la domanda di iscrizione come isopensionato.

E il mio TFR?

Il TFR (trattamento di fine rapporto) maturato verrà liquidato, alla cessazione del rapporto di lavoro, con le stesse modalità utilizzate in caso di pensionamento, cioè in un'unica soluzione entro il mese successivo alla data di cessazione, dato che il rapporto di lavoro cessa al momento della risoluzione consensuale anticipata.

Cosa succede in caso di situazioni debitorie residue come nel caso dei prestiti ARCA o di quelli aziendali?

Le eventuali situazioni debitorie residue dovranno essere saldate entro la risoluzione del rapporto di lavoro.

Cosa succede in caso di premorienza durante il periodo di isopensione?

La prestazione erogata dall'INPS non è reversibile, nel senso che, in caso di morte durante il periodo di isopensione, a favore dei superstiti viene liquidata la pensione indiretta, secondo le regole previste, mentre l'ENEL corrisponderà agli eredi la parte rimanente della quota omnicomprensiva dell'incentivo.

Cosa succede per la mia posizione a FOPEN?

E' possibile riscattare subito la propria posizione individuale a FOPEN o decidere di farlo in un momento successivo. Se il riscatto della propria posizione viene effettuato al raggiungimento del requisito pensionistico obbligatorio INPS, il trattamento fiscale è di miglior favore rispetto a quello del puro e semplice riscatto della posizione per cessazione del rapporto di lavoro.

A partire dalla data di cessazione dal servizio, è quindi possibile scegliere tra le seguenti alternative:

- **Mantenere l'iscrizione a FOPEN, in attesa di maturare il requisito pensionistico INPS**

In questo caso la posizione resterà investita nel Fondo, con la possibilità di modificare il proprio comparto di investimento, richiedere anticipazioni o incrementare la propria posizione con versamenti volontari, beneficiando della deducibilità fiscale fino al limite annuo di 5.164,57 euro (ovviamente essendo cessato il rapporto di lavoro l'azienda non effettuerà alcun versamento).

Alla maturazione del requisito pensionistico INPS, è possibile chiedere l'erogazione della prestazione pensionistica complementare in forma di rendita, in forma mista (almeno il 50% in forma di rendita ed il restante in capitale) o, se sussistono i requisiti, in forma 100% del capitale.

In questo caso il trattamento fiscale applicato è quello di miglior favore *(per i contributi versati dal 1° gennaio 2007, tassazione definitiva con aliquota del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno di iscrizione alla*

previdenza complementare a partire dal 15° anno, fino ad un minimo del 9%. Per i contributi versati prima di tale data si applica la tassazione separata come per il TFR).

- **Richiedere il riscatto parziale del 50% della posizione previdenziale maturata**

A seguito dei chiarimenti forniti dalla Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), l'accesso al trattamento art.4 Legge 92/2012 è assimilabile alle procedure di mobilità e fattispecie analoghe, rendendo possibile riscattare il 50% della posizione individuale maturata e beneficiare di una normativa fiscale più favorevole (*trattamento fiscale come nel caso precedente: riscatto alla maturazione dei requisiti INPS*).

- **Richiedere il riscatto del 100% della posizione previdenziale maturata**

Questa possibilità consente di poter riscattare sin da subito l'intera posizione maturata, ma la normativa fiscale applicata è quella meno favorevole (*tassazione definitiva con aliquota del 23%. Tuttavia, sul primo 50% del capitale accumulato sarà applicato il migliore trattamento fiscale previsto per il riscatto parziale*).

Cosa devo fare per presentare la domanda di isopensione all'INPS?

Dopo la sottoscrizione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro l'Azienda invierà un link per accedere ad un portale Enel dove sarà possibile inserire i dati necessari alla compilazione della domanda di isopensione.

Dopo la cessazione del rapporto di lavoro Enel trasmetterà i dati della domanda di isopensione all'INPS in via informatica dandone riscontro all'interessato.

A questo punto l'INPS, ricevuta la domanda di isopensione e verificata la presenza della fideiussione da parte di Enel, provvederà alla liquidazione del relativo trattamento di isopensione.

E per la pensione definitiva?

Anche in questo caso, non essendo prevista la trasformazione automatica della prestazione di isopensione in pensione, entro la scadenza della stessa è necessario presentare la domanda di pensione direttamente alla sede INPS competente o tramite un patronato sindacale.

Inoltre, per chi ha avuto accesso prima del 2019 all'isopensione, la durata delle

prestazioni di accompagnamento verranno rideterminate, in quanto per i bienni 2021-2022 e 2023-2024 non saranno previsti gli incrementi previsti sulla base della speranza di vita (INPS n.4558 del 21 dicembre 2021).

Per i suddetti bienni, le prestazioni di accompagnamento sono dovute:

- fino al requisito anagrafico di 67 anni;
- ovvero al requisito contributivo di 42 anni e 3 mesi per le donne e di 43 anni e 3 mesi per gli uomini.

I titolari delle suddette prestazioni pensionistiche hanno la possibilità di avvalersi di qualunque altra tipologia di accesso a pensione (quota 100, cumulo, totalizzazione, opzione donna, ecc.), anche prima della scadenza della prestazione di accompagnamento alla pensione inizialmente stabilita.

Per coloro che hanno presentato la domanda di pensione entro il 31 ottobre 2021, in ritardo rispetto ai nuovi tempi di uscita rideterminati, il datore di lavoro garantisce il pagamento dell'indennità, mentre la contribuzione correlata è dovuta fino al raggiungimento dei requisiti contributivi (42 anni e 3 mesi per le donne e di 43 anni e 3 mesi per gli uomini).

Pertanto, per coloro che si trovano nelle suddette condizioni è importante verificare l'eventuale nuova decorrenza della pensione INPS rivolgendosi al nostro patronato INAS.

Posso continuare a rimanere associato alla FLAEI?

I lavoratori "isopensionati" potranno associarsi o proseguire con l'adesione ad una organizzazione sindacale dei lavoratori elettrici.

L'adesione potrà essere effettuata durante la compilazione della domanda di isopensione sul portale Enel, oppure sottoscrivendo direttamente la delega al responsabile sindacale FLAEI.

L'iscrizione sindacale cesserà al termine del periodo di isopensione.

Dal momento della pensione definitiva INPS sarà possibile invece aderire alla Federazione dei pensionati sottoscrivendo una nuova delega.

Allegati:

FISDE: domanda iscrizione

ARCA: domanda di iscrizione

FOPEN: modulo richiesta liquidazione

FLAEI: delega iscrizione sindacale

DOMANDA DI ISCRIZIONE A FISDE IN QUALITÀ DI SOCIO STRAORDINARIO ISOPENSIONATO

Gruppo ENEL: Accordi quadro 27 novembre 2015, 14 ottobre 2020 e 20 maggio 2021

Gruppo TERNA: Accordo quadro 29 aprile 2015

Gruppo ACEA: Accordo quadro 26 giugno 2019

(accordi quadro di regolamentazione dell'art. 4, commi 1-7 ter L. n. 92/2012)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____

CF _____

residente a _____

(indicare: città, via, n. civico, CAP)

tel. _____ cell. _____ email _____

chiede

l'iscrizione al FISDE - Fondo Integrativo Sanitario per i Dipendenti del Gruppo ENEL, in qualità di Socio straordinario ai sensi:

- accordi quadro 27 novembre 2015, 14 ottobre 2020 e 20 maggio 2021 per il Gruppo ENEL
- accordo quadro 29 aprile 2015 per il Gruppo TERNA
- accordo quadro 26 giugno 2019 per il Gruppo ACEA

A tal fine, il sottoscritto dichiara:

- 1) di essere a conoscenza che, per l'iscrizione al FISDE come socio straordinario, per tutto il periodo di percezione del trattamento di cui all'art. 4 commi 1-7 ter della legge 92/2012 (dal _____ al _____), non è previsto il versamento a proprio carico della quota associativa;
- 2) di conoscere lo Statuto ed i Regolamenti che disciplinano l'attività del FISDE;
- 3) di essere a conoscenza che, alla scadenza del periodo sopra indicato, per il mantenimento della qualifica di Socio straordinario dovrà provvedere al rinnovo annuale dell'iscrizione, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate in allegato.

Consenso al trattamento dei dati personali artt.6,7,8 e 9 Regolamento UE 2016/679

Il sottoscritto presa visione dell'Informativa Generale Privacy (presente sul sito internet del FISDE) che dichiara di aver letto, esprime il proprio consenso, in maniera consapevole, affinché i propri dati personali siano oggetto di trattamento e comunicazione secondo le modalità, finalità e nei limiti di cui alla sopra richiamata informativa.

Luogo e Data

Firma

INVIARE: attraverso Spazio Posta dell'area personale FISDWEB
oppure con raccomandata a FISDE Via Nizza 152 00198 Roma

Lavoratori in isopensione

I lavoratori collocati in isopensione (dipendenti da aziende dei Gruppi Enel, Terna, CVA e da altre aziende che sottoscriveranno con FISDE specifiche convenzioni), se interessati a mantenere il rapporto associativo con il Fondo, **devono iscriversi in qualità di Soci straordinari** tempestivamente (e comunque entro i termini di decadenza previsti dallo Statuto), utilizzando il **Modulo 32-2021** scaricabile dalla sezione Moduli di www.fisde.it

Una volta effettuata l'iscrizione a FISDE in qualità di Socio straordinario, al pagamento della quota associativa provvede l'azienda per tutta la durata del periodo di isopensione.

Alla conclusione del periodo di isopensione, l'azienda cessa di versare al FISDE la quota associativa. Pertanto, **qualora l'isopensionato iscritto come Socio straordinario intenda mantenere il rapporto associativo con il Fondo anche dopo la conclusione del periodo di isopensione, è tenuto a versare la quota associativa**, nei termini di seguito indicati.

Cessazione dell'isopensione nello stesso anno di collocamento in isopensione

I Soci straordinari isopensionati, per i quali il trattamento di isopensione ha termine nel corso dello stesso anno di collocamento in isopensione, per perfezionare la prima iscrizione al FISDE in qualità di Soci straordinari, devono pagare le frazioni mensili della quota annuale non coperte dalla contribuzione aziendale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro/inizio del trattamento di isopensione, con garanzia della continuità delle prestazioni.

Il ritardo rispetto al termine indicato comporterà il pagamento delle quote associative e/o delle frazioni di quota pregresse, maggiorate ciascuna nella misura del 100%, nonché di quella dell'anno corrente nell'importo base, con decorrenza delle prestazioni dalla data del pagamento.

La mancata regolarizzazione entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro/inizio del trattamento di isopensione comporta la definitiva decadenza dalla facoltà di perfezionare l'iscrizione come Socio straordinario, fermi restando i rimborsi percepiti per il periodo di trattamento di isopensione.

Cessazione dell'isopensione in anno successivo a quello di collocamento in isopensione

I Soci straordinari isopensionati, per i quali il trattamento di isopensione ha termine nel corso di anno successivo a quello di collocamento in isopensione, devono pagare le frazioni mensili della quota annuale di rinnovo di iscrizione non coperte dalla contribuzione aziendale entro il 30 giugno dell'anno seguente, con garanzia della continuità delle prestazioni.

Il ritardo oltre il predetto termine comporta il pagamento di tutte le quote associative e/o frazioni di quota pregresse, maggiorate ciascuna nella misura del 100% e di quella dell'anno corrente nell'importo base, con decorrenza delle prestazioni dalla data del pagamento.

Perdono definitivamente la qualifica di Soci straordinari coloro che non provvedono alla regolarizzazione del rinnovo annuale dell'iscrizione entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i rimborsi percepiti per il periodo di isopensione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO

Il sottoscritto, acquisita l'informativa, concede il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità per le quali i dati stessi sono stati conferiti, ivi compresa la trasmissione a soggetti terzi che concorrano alla realizzazione delle predette finalità, nei limiti delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di Statuto.

Luogo e data

Firma

MODALITA' DI PAGAMENTO

- Contanti
- Bancomat
- Bollettino postale
- Bonifico bancario

Allega in copia la seguente documentazione: (a secondo dei casi)

Tipo A:

- Libretto di pensione o Lettera INPS con data apertura finestra e n° di pensione (nel caso non si sia ancora in possesso di quanto stabilito, portare copia della domanda fatta all'INPS)

Tipo B:

- Lettera con accordo aziendale
- Lettera INPS con data inizio Isopensione
- Estratto conto contributivo INPS
- Per chi recede volontariamente dal servizio (esodo incentivato):* Richiesta autorizzazione prosecuzione versamenti contributi volontari. Attestazione dei versamenti al:
 - 31 marzo
 - 30 giugno
 - 30 settembre
 - 31 dicembre

Tipo C

- Certificato di decesso del congiunto
- Certificato di reversibilità INPS
- Copia 730 integrale

Tipo D

- Busta paga

Per tutti fotocopia Carta di Identità

Note:

Data _____

Firma _____

MODULO DI RICHIESTA LIQUIDAZIONE

1. DATI DELL'ADERENTE

(compilazione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

Cognome: _____ Nome: _____

Codice Fiscale: _____ Sesso: M F Data di nascita: ____ / ____ / ____

Comune di nascita: _____ Prov.: () Tel.: _____

Indirizzo di residenza: _____ CAP: _____ e-mail: _____

Comune di residenza: _____ Provincia: ()

Documento di identità (da allegare in copia) tipo/numero: _____

2. OPZIONE PRESCELTA

per l'erogazione della posizione individuale (compilazione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

A) EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN FORMA "100% CAPITALE":

NOTA BENE: Il diritto alla prestazione pensionistica in forma capitale si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con **almeno 5 anni di partecipazione** alle Forme Pensionistiche Complementari. Il diritto si acquisisce anche a fronte di disoccupazione superiore a 4 anni o di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. **A tale proposito ai fini dell'accertamento da parte del Fondo si richiede di allegare alla richiesta apposita documentazione comprovante la decorrenza del diritto a pensione.**

AVVERTENZE: Per i "vecchi iscritti" (iscritti alle Forme Pensionistiche Complementari prima del 29/04/1993) che OPTANO per l'erogazione 100% capitale verrà automaticamente applicato il regime introdotto dal D.Lgs.252/2005. Per i "nuovi iscritti" (iscritti dopo il 28/04/1993) NON è invece prevista la possibilità di optare per diversi regimi fiscali. Il Fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita, in caso contrario procederà direttamente con l'erogazione al 100% in forma capitale. Si vedano le ISTRUZIONI per ulteriori dettagli.

B) RISCATTO parziale nella misura del 50,00 % a causa di uno dei seguenti motivi (barrare una sola casella):

- B.1 Cessazione dell'attività lavorativa con **disoccupazione non inferiore ad 1 anno e non superiore a 4 anni**
- B.2 Ricorso da parte dell'azienda a **procedure di mobilità**, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria
- B.3 Cessazione dell'attività lavorativa ex art. 4 L. 92/2012

C) RISCATTO totale a causa di uno dei seguenti motivi (barrare una sola casella):

- C.1 Cessazione dell'attività lavorativa con **disoccupazione superiore a 4 anni**
- C.2 **Invalità** permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo
- C.3 **Decesso** dell'aderente

D) RISCATTO per cause diverse

E) RISCATTO dell'intera posizione per cessazione dell'attività lavorativa ex art.4 legge 92/2012

3. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI

(compilazione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

A) L'aderente ha cessato l'attività lavorativa richiesta per l'iscrizione al Fondo per:

- A.1 Volontà delle parti **senza diritto a pensione** (dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale, cambio inquadramento per passaggio a dirigente,...)
- A.2 Causa indipendente dalla volontà delle parti (mobilità, fallimento, fondo esuberi, art. 4 L. 92/2012...)

B) L'aderente raggiunge il pensionamento (ovvero raggiunge i requisiti accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza)

C) Decesso dell'aderente

Data 1ª iscrizione a forme pensionistiche complementari: ____ / ____ / ____ Contributi non dedotti non ancora comunicati: € _____

4. COORDINATE BANCARIE

(compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

Codice **IBAN** : _____ (compilare INTEGRALMENTE)

Cod. Paese: _____ Cod. Controllo: _____ CIN: _____ ABI (5 caratteri numerici): _____ CAB (5 caratteri numerici): _____ Numero Conto Corrente (12 caratteri alfanumerici): _____

Banca e Filiale: _____ Intestato a: _____

Il sottoscritto:

- dichiara, ai sensi del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta. E' consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi;
- accetta di ricevere all'indirizzo di residenza o tramite email (ove indicato), la lettera di conteggio di liquidazione della posizione previdenziale successivamente all'accredito dell'importo liquidato;
- accetta di ricevere la CU entro le scadenze previste dall'Agenzia delle Entrate.

DATA COMPILAZIONE: / /

FIRMA: _____

5. DATI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

(compilazione e sottoscrizione a cura del datore di lavoro)

Denominazione Azienda e codice/matricola aziendale del lavoratore dip.te: _____

Età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente: _____

Data cessazione attività: ____ / ____ / ____ Aliquota T.F.R. (solo "vecchi iscritti"): _____ %

Quota esente fino al 31/12/2000: € _____ Abbattimento base imponibile fino al 31/12/2000 (solo "nuovi iscritti"): € _____

Importo ultimo contributo dovuto al Fondo Pensione: € _____ In data: ____ / ____ / ____

Timbro e firma del datore di lavoro: _____

NOTA BENE: L'incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l'immediato rigetto della domanda presentata. Il modulo va inviato: o per posta raccomandata A/R alla sede del Fopen in Corso Trieste 42 - 00198 Roma o tramite Posta Elettronica Certificata fondopensionefopen@pec-mail.eu. Il Fopen non restituirà i documenti inviati in originale. In caso di riscatto dell'intera posizione ex opzione E, l'operazione sarà effettuata in due tranches a distanza di un mese.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. DATI DELL'ADERENTE (compilazione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell'aderente anche in caso di **decesso** del medesimo. In quest'ultimo caso il presente modulo deve essere sottoscritto da uno degli aventi diritto al riscatto ed inoltrato al Fondo Pensione unitamente alla dichiarazione allegata, sottoscritta in originale, riportante i dati anagrafici completi del/i richiedente/i e le coordinate bancarie per effettuare il bonifico di pagamento. In caso di decesso dell'aderente devono presentare domanda di riscatto totale i beneficiari previsti dalla normativa sui fondi pensione: gli eredi ovvero i diversi beneficiari (persone fisiche o giuridiche) indicati dall'aderente. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione.

2. OPZIONE PRESELTA (compilazione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

NB: **Le 5 opzioni consentite sono tra loro alternative**: Qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato. Per avere maggiori dettagli sulla fiscalità applicabile alle erogazioni dei fondi pensione è necessario fare riferimento alla normativa in vigore.

A) EROGAZIONE PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN FORMA "100% CAPITALE" - Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce anche a fronte di disoccupazione superiore a 4 anni o di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate interamente in forma capitale, solo nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale maturato risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale.

AVVERTENZE per i "vecchi iscritti": Si segnala che per i "vecchi iscritti" che OPTANO per l'erogazione del 100% capitale viene automaticamente applicato il più favorevole regime introdotto dal D.Lgs.252/2005. In base a tale opzione viene erogato in forma capitale il 100% del montante fino al 31/12/2006, mentre con riferimento al montante accumulato dal 2007 si applica la nuova disciplina che prevede l'erogazione del 50% in forma capitale e del restante 50% (ove ricorrano le condizioni) in forma di rendita. L'erogazione del 50% in rendita è infatti obbligatoria solo in presenza di un montante sufficientemente elevato e cioè solo nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale maturato a partire dal 1° gennaio 2007 risulti superiore al 50% dell'assegno sociale; il Fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita. Resta peraltro salva la possibilità per il "vecchio iscritto" di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione in capitale applicandosi in tal caso il regime tributario (penalizzante) vigente alla data del 31/12/2006.

AVVERTENZE per i "nuovi iscritti": Si segnala che per i "nuovi iscritti" NON è invece prevista la possibilità di optare per diversi regimi fiscali. Per essi la prestazione va erogata al 100% in forma capitale soltanto nel caso di cui al paragrafo precedente. Per i "nuovi iscritti" che barrano l'opzione di ricevere il 100% della prestazione in forma capitale, sarà cura del Fondo verificare se il montante maturato è sufficientemente elevato da rendere obbligatoria l'erogazione anche sotto forma di rendita. Tale obbligo sorge solo nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale complessivamente maturato risulti superiore al 50% dell'assegno sociale (cfr. paragrafo precedente). Il Fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita; in caso contrario procederà direttamente con l'erogazione al 100% in forma capitale.

Il diritto al riscatto (ovvero al trasferimento, si veda modulo relativo) si ha qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo.

B) il RISCATTO parziale può essere richiesto, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria

C) il RISCATTO totale può essere richiesto per i casi di decesso o invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3. Può essere richiesto inoltre a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari: in tal caso va richiesta la prestazione.

D) il RISCATTO per cause diverse può essere richiesto per cause diverse dai casi sopra esposti e SOLO SE previsto dallo Statuto/Regolamento. Si tratta p.e. dei casi di cessazione dell'attività lavorativa con disoccupazione inferiore ad 1 anno, ovvero di cessazione dell'attività lavorativa con una permanenza nelle forme pensionistiche complementari per meno di 5 anni. **NOTA BENE**: In caso di riscatto per cause diverse viene liquidata all'aderente l'intera posizione maturata, applicando un regime fiscale meno favorevole rispetto ai casi precedenti.

E) Il RISCATTO dell'intera posizione per cessazione dell'attività lavorativa ex art. 4 l. 92/2012 può essere richiesta per gli aderenti che hanno cessato il servizio usufruendo dei benefici previsti dall'art 4 della legge 92/2012 (cosiddetta "legge-Fornero"). Per informazioni sul trattamento fiscale ed altre modalità operative si rimanda al comunicato 4/2016 in chiaro sul sito internet del Fondo (www.fondofopen.it)

3. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI (compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

Questa sezione non deve essere compilata qualora l'aderente richieda, in costanza del rapporto di lavoro, il riscatto totale a causa di Invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo.

A) CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - Si ricorda che il cambiamento dell'attività lavorativa assume rilevanza nel solo caso di passaggio a settore diverso da quelli previsti per l'iscrizione al Fondo Pensione. In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, bisogna precisare sempre il motivo della cessazione (influisce sul regime fiscale applicabile). La cessazione del rapporto di lavoro per volontà delle parti può individuarsi, oltre che nei casi indicati, in tutti i casi di interruzione volontaria. La cessazione del rapporto di lavoro per causa indipendente dalla volontà delle parti può invece individuarsi, oltre che nei casi indicati, nella sopravvenuta inabilità totale al lavoro, nel caso in cui l'azienda passi ad un settore diverso da quelli previsti per l'iscrizione al Fondo Pensione, ex art. 4 L. 92/2012 o in altri casi di interruzione involontaria.

B) PENSIONAMENTO - l'aderente ha i requisiti per percepire la pensione erogata dal regime obbligatorio di appartenenza.

C) DECESSO - Il decesso dell'aderente va segnalato dagli eredi ovvero dai beneficiari

Data Iscrizione - Va indicata la data in cui l'aderente si è iscritto per la prima volta ad una forma pensionistica complementare.

Contributi non dedotti - Entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo Pensione l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora l'aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla presente richiesta, indicando l'ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo Pensione nell'ultimo anno e/o frazione d'anno che non siano già stati comunicati in precedenza (p.e. nella richiesta liq.ne di giugno 2016 vanno indicati, se non ancora comunicati, i contributi non dedotti del 2015 e, se del caso, dei primi 6 mesi del 2016). Si ricorda che non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico.

4. COORDINATE BANCARIE (compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

Vanno indicate le coordinate bancarie complete del conto presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento. E' indispensabile riportare tutti i codici dell'**IBAN** come riportati nell'estratto conto che periodicamente si riceve dalla propria banca.

In caso di decesso dell'aderente i beneficiari devono comunicare le loro coordinate bancarie nel modulo per essi previsto.

Esempio CODIFICA IBAN: **PPKK**CAAAAACCCCNNNNNNNNNN, dove: **PP** = codice paese (IT / SM => Italia o San Marino), **KK** = cin IBAN (due caratteri numerici), **C** = cin BBAN (1 carattere alfabetic), **AAAAA** = codice ABI (5 caratteri numerici), **CCCCC** = codice CAB (5 caratteri numerici), **NNNNNNNNNN** = numero di conto corrente (12 caratteri alfanumerici contigui, non sono ammessi né spazi né caratteri speciali quali . - / ecc...)

5. DATI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (compilazione e sottoscrizione a cura del datore di lavoro)

Denominazione azienda e codice aziendale - Indicare il datore di lavoro ed il n.ro identificativo/matricola aziendale del dipendente.

Età pensionabile - Se non indicata sarà considerata l'età prevista dalla legge per la pensione di vecchiaia.

Aliquota TFR - Da indicare esclusivamente per i "vecchi iscritti". Con aliquota TFR si intende l'aliquota IRPEF calcolata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la tassazione del Trattamento di Fine Rapporto.

Data cessazione - è la data in cui cessa l'attività lavorativa richiesta per la partecipazione al Fondo.

Quota esente su quanto maturato entro il 31/12/2000 è l'ammontare tot. dei contributi versati al Fondo dall'aderente entro il 31/12/2000 e non eccedenti il 4% della retribuzione imponibile annua ai fini TFR. Qualora l'importo della quota esente fosse uguale ai contributi versati dal dip.te fino al 31/12/2000 indicare "100%". Qualora la quota esente non venga comunicata, il Fondo Pensione considererà esenti tutti i contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000.

Abbattimento base imponibile su quanto maturato entro il 31/12/2000 si determina nella misura di L. 600.000 (€ 309,87) per anno di contribuzione rapportate alla permanenza nel Fondo ed alla percentuale di TFR versato. Da indicare esclusivamente per i "nuovi iscritti".

Si precisa inoltre che il Fondo non può riconoscere in sede di liquidazione la franchigia di € 309,87 (o la parte di essa spettante) per quelle quote di TFR con competenza relativa all'annualità 2000, ma il cui versamento effettivo al Fondo sia avvenuto successivamente al 01/01/2001; in questo caso l'abbattimento può essere integralmente riconosciuto dal datore di lavoro, ferma restando la necessità di segnalare l'eventuale quota residua che il Fondo può riconoscere. **NOTA BENE**: L'abbattimento/riduzione va ripartito, per ogni anno di contribuzione, proporzionalmente tra il datore di lavoro ed il Fondo Pensione, e la coerenza tra l'abbattimento applicato dall'azienda con quello applicato dal Fondo (su segnalazione dell'azienda) è verificata dall'Agenzia delle Entrate sulle rispettive dichiarazioni 770. La comunicazione da parte del datore di lavoro del relativo importo è necessaria per consentire al Fondo Pensione il calcolo corretto della base imponibile: qualora non venga comunicato, il Fondo Pensione non riconoscerà alcun abbattimento all'aderente.

Ultimo contributo - E' indispensabile segnalare sempre l'importo dell'ultimo versamento (inteso come somma dei contributi azienda, dipendente e TFR) dovuto al Fondo Pensione e la relativa data in cui è stato/sarà versato.

6. ALLEGATI

Alla richiesta occorre obbligatoriamente allegare la seguente documentazione:

- **Copia di un documento di identità in corso di validità dell'aderente**
- **Idonea documentazione attestante la maturazione del diritto a pensione (soltanto per le prestazioni di cui al punto 2 lett. A);**

INFORMATIVA AISENSI DELL'ART. 13, DEL REGOLAMENTO 679/2016

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EU 679/2016, IL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO ENEL IN FORMA ABBREVIATA "FOPEN", CON SEDE IN CORSO TRIESTE, 42 - ROMA, TITOLARE DEL TRATTAMENTO, AD INTEGRAZIONE DELL'INFORMATIVA GIÀ CONFERITA, LA INFORMA CHE, IL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI È EFFETTUATO PER LA GESTIONE DELLA SUA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE; IL CONFERIMENTO DEI DATI È NECESSARIO PER PERSEGUIRE LE FINALITÀ MENZIONATE. IL TRATTAMENTO SARÀ EFFETTUATO CON STRUMENTI AUTOMATIZZATI E MANUALI. LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO È L'ADESIONE DELL'ISCRITTO AL FONDO E LA CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO, NONCHÉ GLI OBBLIGHI DI LEGGE. I SUOI DATI PERSONALI SARANNO TRATTATI PER LA DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E SUCCESSIVAMENTE SARANNO CONSERVATI PER ASSOLVERE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA CONTABILE E FISCALE; TALI DATI SARANNO INOLTRE CONSERVATI NEI LIMITI DEI TEMPI PRESCRIZIONALI PREVISTI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DISCENDENTI DAL RAPPORTO ASSOCIATIVO INSTAURATO CON IL FONDO. I SUOI DATI PERSONALI, CHE NON SARANNO DIFFUSI, POTRANNO ESSERE COMUNICATI AI SOGGETTI DEPUTATI ALLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPLEMENTARI E ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, A TERZI PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI E DI ARCHIVIAZIONE E A SOGGETTI CUI LA FACOLTÀ DI ACCEDERE AI DATI SIA RICONOSCIUTA DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E/O DI NORMATIVA SECONDARIA. PER OTTENERE INFORMAZIONI SULL'EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI SUOI DATI FUORI DALL'UNIONE EUROPEA, POTRÀ INVIARE UNA E-MAIL ALL'INDIRIZZO PRIVACY@FONDOFOPEN.IT. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PUÒ ESSERE CONTATTATO AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL: DPO@FONDOFOPEN.IT. LA INFORMIAMO INFINE CHE POTRÀ ESERCITARE I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO SCRIVENDO UNA MAIL A PRIVACY@FONDOFOPEN.IT.

N.B. IL CONSENSO SOTTOSTANTE DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTO SOLO NEL CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO PER INVALIDITÀ

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016 CONFERISCO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PARTICOLARI PER LA GESTIONE DELLA MIA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE E INTERVENTI STRAORDINARI DERIVANTI DA GRAVISSIME SITUAZIONI.

FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL FAMILIARE _____

